TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 12 – 14 LUGLIO 2025

Riunione del 09 luglio 2025

86.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

Sig. Vianello Nicola

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

***- Vianello Nicola**, per aver pubblicato un commento al post presente sulla pagina social network Facebook dell'ASD Silvolley di Trebaseleghe riguardante la gara di campionato n. 6330, dal tono offensivo nei confronti della medesima Associazione e della classe arbitrale, con violazione delle seguenti disposizioni: artt. 9 e 16 Statuto FIPAV; art. 18 RAT FIPAV, artt. 1, 74, Reg. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 07.04.2025, a firma del Presidente della ASD Silvolley di Trebaseleghe – trasmesso alla Procura Federale in allegato ad una comunicazione mail da parte del Giudice Sportivo Fipav - a mezzo del quale si evidenziava la condotta illecita ascritta al sig. Nicola Vianello, atleta tesserato con la USD Virtus Volley, reo di aver apposto un commento nella pagina Facebook del sodalizio esponente, in relazione alla gara n. 6330 svoltasi in data 05.04.2025; commento ritenuto offensivo e denigratorio sia nei confronti del sodalizio medesimo che della coppia arbitrale designata per la direzione di quella gara. In concreto, il Vianello avrebbe commentato la vittoria della ASD Silvolley aggiungendo tra le motivazioni che avevano portato a conseguire tale vittoria la frase: "***e anche un po' di ladreria***"...

Ricevuta la predetta segnalazione ed avviate le conseguenti indagini, la Procura Federale in data 14.04.2025 comunicava la conclusione delle stesse, anticipando il proprio intendimento di procedere al

deferimento dell'atleta Nicola Vianello nonché, per responsabilità indiretta, della USD Virtus Volley, quale sodalizio presso cui l'atleta risultava tesserato.

Perveniva quindi alla Procura una breve memoria difensiva da parte di detto sodalizio, il quale rivendicava la propria assoluta estraneità al fatto contestato all'atleta, essendosi l'evento stesso verificato in un contesto del tutto avulso dall'attività ufficiale del sodalizio ed a margine di una gara che non lo vedeva coinvolto.

In totale assenza di deduzioni difensive da parte dell'atleta e ritenute fondate le eccezioni del sodalizio, la Procura Federale provvedeva al deferimento del primo dinanzi al Tribunale Federale che, per gli effetti, disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 09 luglio 2025 da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza come sopra fissata, compariva per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità del sig. Vianello e per la conseguente irrogazione di idonea sanzione nei confronti dello stesso. Compariva altresì il sig. Vianello il quale, previa dichiarazione di rinuncia alla difesa tecnica, confermava quanto a lui contestato, scusandosi per la propria condotta e rimettendosi alla decisione del Tribunale.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si riuniva in Camera di Consiglio e quindi dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

IL TRIBUNALE FEDERALE

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la responsabilità disciplinare dell'incolpato risulti pacifica, disciplinarmente rilevante e, come tale, meritevole di sanzione.

Non vi è dubbio infatti che il commento in esame sia riferibile al sig. Vianello, stante le dichiarazioni confessorie rese dal medesimo e la totale insussistenza di chiavi di lettura diverse da quella oggettivamente ricavabile dall'esame del post.

Altrettanto pacifica è la portata denigratoria della frase apposta, stante il termine usato e l'assoluta mancanza di elementi che consentano una diversa contestualizzazione. Il commento mira ad inficiare il dubbio che la vittoria non possa essere giustificata solo con i meriti della squadra che l'ha conseguita e che alla stessa abbiano concorso manovre illecite non meglio specificate e per questo ancor più gravi ed odiose.

Ne consegue che la responsabilità dell'incolpato risulti accertata e che sia dunque sanzionabile.

Quanto all'entità della sanzione, ritiene il Tribunale di dover tener conto del comportamento confessorio e collaborativo adottato dall'incolpato, apparso sinceramente consapevole e pentito del proprio comportamento.

P Q M

Delibera di irrogare al tesserato Nicola Vianello la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 30 (trenta) giorni.

Roma, 09 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 luglio 2025